

Bruxelles, 28.1.2016
COM(2016) 24 final

ANNEXES 1 to 2

ALLEGATI

della

**comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
su una strategia esterna per un'imposizione effettiva**

[...]

ALLEGATO 1

NORME DI BUONA GOVERNANCE IN MATERIA FISCALE

1. TRASPARENZA E SCAMBIO DI INFORMAZIONI

L'OCSE ha sviluppato due standard convenuti a livello internazionale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali: lo scambio di informazioni su richiesta (EoIR) e lo scambio automatico di informazioni (AEOI).

1.1. Trasparenza e scambio di informazioni su richiesta

Il forum globale sulla trasparenza e lo scambio d'informazione a fini fiscali¹ dell'OCSE effettua revisioni tra pari sulla capacità delle giurisdizioni dei suoi membri di cooperare con altre amministrazioni fiscali in conformità degli standard convenuti a livello internazionale in materia di trasparenza e scambio di informazioni su richiesta. Un primo ciclo di revisioni tra pari è stato avviato nel 2010 ed è stato ultimato per quasi tutti i membri del forum globale. Un secondo ciclo inizierà nel 2016 sulla base del mandato rivisto². Il nuovo mandato del 2016 rafforza lo standard sullo scambio di informazioni, prevedendo in particolare per le giurisdizioni l'obbligo di conservare e scambiare informazioni sulla titolarità effettiva e di garantire la loro capacità di ottenere e fornire informazioni su qualsiasi soggetto, comprese le istituzioni finanziarie e i fiduciari.

Durante il primo ciclo, il processo di revisione tra pari del forum globale ha esaminato:

- gli aspetti giuridici e regolamentari dello scambio (fase 1) e
- lo scambio di informazioni nella pratica (fase 2).

Al termine di entrambe le fasi del processo di revisione, a ogni giurisdizione è stato assegnato un punteggio complessivo.

Le revisioni che inizieranno nel 2016 non saranno più strutturate in due fasi, bensì in una sola.

A livello dell'UE la valutazione della conformità dei paesi terzi agli standard sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni su richiesta terrà conto dei punteggi di conformità pubblicati dal forum globale³ a seguito delle sue revisioni tra pari.

1.2. Lo scambio automatico di informazioni (AEOI) finanziarie a fini fiscali

Lo standard per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali (standard globale), sviluppato in risposta alla richiesta del G20 e approvato dal consiglio dell'OCSE il 15 luglio 2014⁴, invita le giurisdizioni a ottenere informazioni dalle

¹ <http://www.oecd.org/tax/transparency/>

² <http://www.oecd.org/tax/transparency/exchange-of-information-on-request/#d.en.368658>

³ <http://www.oecd.org/tax/transparency/GFratings.pdf>

⁴ <http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/Automatic-Exchange-Financial-Account-Information-Brief.pdf>

rispettive istituzioni finanziarie e a scambiarle automaticamente con altre giurisdizioni su base annuale. Lo standard definisce le informazioni finanziarie a fini fiscali che devono essere scambiate, le istituzioni finanziarie da interpellare, i diversi tipi di conti e di contribuenti interessati e le procedure comuni di adeguata verifica (*due diligence*) che le istituzioni finanziarie devono applicare.

Nel 2014 il forum globale ha lanciato tra i suoi membri un processo di impegno ad attuare lo standard globale, al termine del quale 94 giurisdizioni si sono impegnate a favore di un'attuazione entro il 2017 e il 2018. Ad agosto 2015 l'OCSE ha pubblicato un manuale di attuazione dello standard comune di rendicontazione per assistere i funzionari governativi e le istituzioni finanziarie nell'attuazione dello standard globale⁵.

Per quanto riguarda l'UE, la valutazione della conformità dei paesi terzi alla norma AEOI terrà conto dei punteggi di conformità pubblicati dal forum globale a seguito delle sue revisioni tra pari.

2. CONCORRENZA FISCALE LEALE

Concorrenza fiscale leale significa che in un paese terzo non sono in atto misure fiscali dannose nel settore dell'imposizione delle imprese.

Le misure fiscali che determinano un livello d'imposizione effettivo nettamente inferiore ai livelli in genere applicati nel paese terzo in esame, ivi compresa l'imposizione a tasso zero, vanno considerate potenzialmente dannose. Questo livello d'imposizione nettamente inferiore può essere raggiunto agendo sull'aliquota fiscale nominale, sulla base imponibile o su altri elementi pertinenti.

Nel valutare il carattere potenzialmente dannoso di tali misure, è opportuno prendere in considerazione i criteri contenuti nel Codice di condotta in materia di tassazione delle imprese approvati dal Consiglio, come pure la prassi e le linee guida concordate dal gruppo di lavoro "Codice di condotta".

3. STANDARD BEPS DELL'OCSE/G20

Ove il piano d'azione sul BEPS dell'OCSE/G20 ha portato all'adozione di standard minimi o di un approccio comune, è opportuno che tali standard o approcci facciano parte degli standard oggetto di questa sezione. È il caso in particolare per le seguenti misure:

- costruzioni ibride (azione 2 del BEPS): approccio comune per le norme che legano il trattamento fiscale di uno strumento o di un'entità ai risultati fiscali nella giurisdizione della controparte;
- limiti sugli interessi (azione 4 del BEPS): approccio comune per norme che limitano la deducibilità dei pagamenti netti per interessi;

⁵ <http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/implementation-handbook-standard-for-automatic-exchange-of-financial-account-information-in-tax-matters.htm>

- scambio automatico di informazioni sui *ruling* fiscali (azione 5 del BEPS): standard minimo per lo scambio obbligatorio e spontaneo di informazioni sulle decisioni che riguardano i contribuenti;
- norma antiabuso nei trattati fiscali (azione 6 del BEPS): standard minimo per l'inclusione di disposizioni antiabuso nelle convenzioni contro la doppia imposizione;
- prevenire le pratiche volte a evitare artificiosamente lo status di "stabile organizzazione" (azione 7 del BEPS): modifica delle convenzioni contro la doppia imposizione quanto alla definizione di stabile organizzazione per evitare le pratiche che fanno ricorso alla figura del commissionario e alla frammentazione artificiosa delle attività economiche;
- prezzi di trasferimento (azioni 8-10 del BEPS): ridefinizione del principio di libera concorrenza e dell'analisi di comparabilità in quanto pilastri delle norme sui prezzi di trasferimento (attività immateriali, rischi e capitale, operazioni estremamente rischiose);
- rendicontazione standardizzata paese per paese (azione 13 del BEPS): standard minimo sui requisiti per la documentazione sui prezzi di trasferimento e per lo scambio di informazioni applicabili alle multinazionali con un utile consolidato annuo del gruppo pari o superiore a 750 milioni di EUR (o importo equivalente in valuta nazionale);
- composizione delle controversie (azione 14 del BEPS): standard minimo per garantire che le controversie transfrontaliere in ambito fiscale sull'interpretazione o l'applicazione di trattati fiscali siano risolte in modo più efficace e tempestivo.

Per la valutazione delle norme di concorrenza fiscale leale, occorre tener conto dei risultati del quadro che l'OCSE/G20 deve mettere in atto a inizio 2016 per monitorare l'attuazione delle misure BEPS da parte dei paesi dell'OCSE/G20 e di altre giurisdizioni interessate ma anche da parte di giurisdizioni di rilievo la cui partecipazione è essenziale per garantire parità di condizioni.

4. Altre norme pertinenti

Tra le pertinenti norme di buona governance a fini fiscali rientrano gli standard internazionali in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione elaborate dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI)⁶. Le raccomandazioni del GAFI del febbraio 2012 (aggiornate a ottobre 2015) includono 40 raccomandazioni specifiche per contrastare il riciclaggio di denaro, tra cui le raccomandazioni 24 e 25 relative all'identificazione dei titolari effettivi. I reati fiscali connessi alle imposte dirette e indirette sono indicati nelle raccomandazioni del GAFI come una delle categorie specifiche di reato riconducibili al reato di riciclaggio di denaro.

La valutazione di questa norma terrà conto delle giurisdizioni con carenze individuate dall'*International Co-operation Review Group* (ICRG, gruppo internazionale di valutazione della cooperazione)⁷.

⁶ Il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) è un organismo intergovernativo istituito nel 1989 per definire standard e promuovere l'attuazione effettiva di misure volte a contrastare il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e altre minacce connesse al sistema finanziario internazionale. <http://www.fatf-gafi.org/home/>

⁷ [http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/more/moreabouttheinternationalco-operationreviewgroupicrg.html?hf=10&b=0&s=desc\(fatf_releasedate\)](http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/more/moreabouttheinternationalco-operationreviewgroupicrg.html?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate))

ALLEGATO 2

AGGIORNAMENTO DELLE DISPOSIZIONI GENERALI SULLA BUONA GOVERNANCE FISCALE NEGLI ACCORDI CON I PAESI TERZI

La Commissione punta a includere i seguenti elementi essenziali in una nuova clausola in materia di buona governance da inserire in tutte le proposte di negoziazione di accordi pertinenti con le regioni e i paesi terzi:

- le norme minime fondamentali di buona governance, ovvero trasparenza, scambio di informazioni e concorrenza fiscale leale;
- il nuovo standard globale elaborato dall'OCSE/G20 sullo scambio automatico di informazioni (AEOI) in relazione alle informazioni finanziarie a fini fiscali;
- norme supplementari sulla base del BEPS elaborato dal G20/OCSE;
- gli standard internazionali in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione elaborate dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI)⁸.

Alla luce della diversità dei partner internazionali dell'UE, è auspicabile che il Consiglio conferisca alla Commissione flessibilità sufficiente nell'ambito delle negoziazioni in corso e di quelle future con i paesi terzi sulla base della clausola concordata.

⁸ <http://www.fatf-gafi.org/home/>